

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 40 del 4.10.2017

Supplemento n. 143

mercoledì, 4 ottobre 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA (Massa Carrara)

Statuto adeguato alla Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e s.m.i. e al D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Approvato con delibera del Consiglio Unione n. 19 del 21.08.2017. In vigore dal 22 settembre 2017.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA (Massa Carrara)

Statuto adeguato alla Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e s.m.i. e al D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Approvato con delibera del Consiglio Unione n. 19 del 21.08.2017. In vigore dal 22 settembre 2017.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione
- Art. 6 - Funzioni esercitate dall'Unione di Comuni
- Art. 7 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6
- Art. 7 bis - Servizi di prossimità
- Art. 8 - Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 9 - Disposizioni generali e finanziarie
- Art. 10 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 11 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 12 - Composizione del Consiglio
- Art. 12 bis - Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 13 - Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 14 - Competenze del Consiglio
- Art. 15 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 16 - Convocazione
- Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 18 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di incompatibilità
- Art. 19 - Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 20 - Gruppi Consiliari
- Art. 21 - Commissioni Consiliari
- Art. 21bis - Presidente del Consiglio
- Art. 21ter - Elezione del Presidente del Consiglio

CAPO III

LA GIUNTA

- Art. 22 - Natura composizione incompatibilità

- Art. 23 - Funzionamento
- Art. 24 - Composizione e funzionamento: casi particolari
- Art. 25 - Competenze

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 26 - Modalità di elezione
- Art. 27 - Durata in carica
- Art. 28 - Ruolo attribuzioni e competenze
- Art. 29 - Il Vicepresidente
- Art. 30 - Sfiducia e cessazione
- Art. 31 - Conferenza dei Sindaci dell'Unione

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 32 - Principi generali
- Art. 33 - Organizzazione degli Uffici e Servizi
- Art. 34 - Segretario Generale
- Art. 35 - Funzioni di responsabilità
- Art. 36 - Atti di gestione
- Art. 37 - Dotazione organica e personale dell'Unione
- Art. 38 - Procedimenti disciplinari

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 39 - Principi generali
- Art. 40 - Finanze dell'Unione
- Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 42 - Controllo di gestione
- Art. 43 - Rendiconto di gestione
- Art. 44 - Revisore dei Conti
- Art. 45 - Servizio tesoreria
- Art. 46 - Patrimonio

CAPO VII

DURATA RECESSO E SCIoglimento

- Art. 47 - Durata dell'Unione
- Art. 48 - Recesso del Comune
- Art. 48bis - Recesso dalla funzione
- Art. 49 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso del Comune
- Art. 50 - Scioglimento
- Art. 51 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 52 - Modifiche statutarie

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52bis - Presidente, Giunta e Consiglio in carica
 Art. 53 - Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana
 Art. 54 - Atti regolamentari
 Art. 55 - Inefficacia degli atti
 Art. 56 - Inefficacia delle norme comunali incompatibili
 Art. 56bis - Conclusione dei procedimenti comunali avviati
 Art. 57 - Norma finanziaria
 Art. 58 - Norma finale
 Art. 59 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di AULLA, BAGNONE, CASOLA IN LUNIGIANA, COMANO, FILATTIERA, FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, TRESANA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA E ZERI, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del Capo III° della Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 e s.m.i. costituiscono per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli Comunali, una Unione di Comuni, di seguito indicata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali, già attribuite alla omonima Comunità Montana, e per effettuare una governance complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al territorio classificato montano dalla legge statale e regionale;
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta comunità montana;
- esercitare le funzioni e i compiti conferiti o assegnati

dalla Regione, in materia di agricoltura e foreste, difesa del suolo e, comunque, già espletati dalla disciolta Comunità Montana;

- esercitare le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, in materia di bonifica già espletati dalla disciolta Comunità Montana quale Consorzio di bonifica nei Comprensori n. 1 "Lunigiana" e n. 3 "Massa Carrara".

- esercitare le funzioni fondamentali spettanti ai Comuni in conformità con gli obblighi previsti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e successive modificazioni;

- esercitare funzioni e compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990;

- svolgere gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

4. All'Unione possono aderire nuovi Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire delibera, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la condivisione dello statuto e la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una quota di remunerazione di eventuali costi iniziali. La Giunta dell'Unione formula le opportune modifiche statutarie e avvia il procedimento di cui all'articolo 52 del presente statuto. L'adesione decorre dal 1° gennaio successivo.

Art. 2 Denominazione, sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione di Comuni Montana Lunigiana". Acronimo U.C.M.L.

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Fivizzano; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l'atto di convocazione. Nel territorio del Comune di Aulla hanno sede operativa gli uffici che svolgono funzioni di Bonifica del Comprensorio n.1 "Lunigiana".

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione. Fino all'adozione del regolamento, lo stemma dell'Unione è costituito dallo stemma della disciolta

Comunità Montana con aggiunte sotto le parole “Unione di Comuni”.

Art. 3
Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane, quale evoluzione istituzionale della Comunità Montana, della quale eredita il ruolo e le funzioni;

d) costituisce livello istituzionale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali come individuate dalla legislazione vigente

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali, al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con

l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4
Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

d 1) sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità e garantisce la presenza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo pretorio on line sul proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa.

Art. 5
Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite dal regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni esercitate dall'Unione di Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali e non fondamentali di seguito elencate, di cui sono titolari i Comuni, con le specificazioni a fianco di ciascuna indicate.

a. polizia municipale e polizia amministrativa locale. Per tutti i Comuni già esercitata al 1° gennaio 2012;

a bis. Le funzioni e i servizi di cui alla precedente lettera a) sono cessate per il comune di Aulla dal 1° gennaio 2015 e per i comuni di Fivizzano e Zeri dal 1° gennaio 2017;

b. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. Per tutti i Comuni con decorrenza dal 1° gennaio 2013;

c. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani: per tutti i Comuni dal 1° gennaio 2012. Dal 1° gennaio 2013 anche la riscossione dei relativi tributi per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana;

c bis. Solo la funzione di riscossione dei relativi tributi di cui alla precedente; lettera c) è cessata per il Comune di Villafranca in Lunigiana a decorrere dal 1° gennaio 2017;

d. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente. Per tutti i Comuni. Con decorrenza 1° gennaio 2014;

e. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale relativi a illuminazione pubblica e servizio di trasporto pubblico comunale. Il servizio di illuminazione pubblica è svolto per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri e Fosdinovo, con decorrenza 1° gennaio 2013. Per i Comuni di Fivizzano e Licciana Nardi con decorrenza 1° marzo 2013. Per il Comune di Aulla con decorrenza 1° ottobre 2013.

Il servizio di Trasporto pubblico locale è svolto per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri, Fosdinovo, Licciana Nardi e Villafranca in Lunigiana, con decorrenza 1° gennaio 2013;

e bis. Il servizio di illuminazione pubblica è cessato per il comune di Zeri dal 1° gennaio 2013; il servizio di trasporto pubblico locale è cessato per il comune di Licciana Nardi dal 1° gennaio 2014;

f. sportello unico per le attività produttive. Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri; ovvero per tutti i Comuni ad esclusione di Aulla e Fivizzano. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013;

g. funzioni nel campo della viabilità comunale trasferita alla gestione dell'Unione. Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri e Fosdinovo; fino al 31 dicembre 2012;

h. organismo indipendente di valutazione. Per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri; ovvero per tutti i Comuni ad esclusione di Aulla, fino al 31. 12.2012. Per tutti i Comuni a decorrere dal 1° gennaio 2013;

i. sviluppo delle risorse umane - formazione del personale.

j. funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

k. ufficio espropri;

l. catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;

m. procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

n. vincolo idrogeologico;

o. ufficio del difensore civico (abolito);

p. servizio statistico;

q. canile comprensoriale;

q.bis pianificazione strutturale intercomunale di cui all'art. 23 L.R. 65/14;

q.ter procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico.

Le funzioni dalle lettere i) a q) sono già esercitate dall'Unione al 1° gennaio 2012.

Le funzioni q.bis e q.ter sono esercitate a decorrere dalla modifica statutaria.

1 bis. Nell'esercizio associato mediante Unione delle funzioni di cui al comma 1 sono ricompresi l'insieme dei procedimenti, dei servizi e delle attività ad essa inerenti, secondo l'ordinamento vigente.

2. Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari da parte dell'Unione, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata, le funzioni

ed i servizi di cui al comma 1, sono svolti dall'Unione, in conformità con le convenzioni precedentemente stipulate tra i Comuni e la Comunità Montana.

2 bis. I procedimenti amministrativi avviati prima della data di decorrenza della gestione associata mediante l'Unione, sono conclusi dai Comuni stessi.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria, per la quale si applicano le procedure previste dal presente statuto.

4. Tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono esercitare mediante l'Unione le proprie funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) e 118, della Costituzione, come specificate con norma di legge.

5. Ulteriori funzioni rispetto a quelle di cui al comma 1 possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria.

6. Restano salve le norme di legge che dispongono l'obbligo dei Comuni di esercitare mediante l'Unione proprie funzioni.

6 bis. La giunta dell'Unione delibera entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte l'anno precedente. La relazione viene inviata ai consigli comunali entro il mese successivo.

Art. 7

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

1. Tutti i Comuni costituenti l'Unione o parte di essi possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.

L'esercizio associato è attivato e reso effettivo in modo progressivo, previa deliberazione dei rispettivi Consigli con convenzione. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

2. La Giunta dell'Unione prende atto delle volontà espresse dai Comuni e dell'adeguatezza delle risorse messe a disposizione. Le modalità dell'effettivo esercizio da parte dell'Unione e i termini dai quali decorre sono stabilite nella convenzione sottoscritta dal Presidente e dai Sindaci dei soli Comuni interessati.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti avviati prima del termine da cui decorre l'esercizio associato da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 7 bis

Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011 con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.

2. La giunta dell'unione approva il programma delle iniziative e relaziona al consiglio sullo stato di attuazione.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'unione a decorrere dal 31.12.2013.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000, come integrato con l'art. 20 della L.R. n. 68/2012 e s.m.i. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata.

2. Di norma l'Unione accetta di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno due Comuni costituenti.

3. La convenzione deve indicare:

- a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;
- b) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;
- c) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;
- d) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli

obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;

e) La prevalenza delle norme statutarie dell'Unione per l'interpretazione e la gestione del rapporto convenzionale.

Art. 9

Disposizioni generali e finanziarie

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata unicamente dall'Unione medesima. Dalla data di entrata in vigore dei Regolamenti dell'Unione, è disapplicata la normativa regolamentare dei Comuni.

2. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni dei Comuni e dell'organo esecutivo dell'Unione.

5. Le spese generali di funzionamento dell'Unione, per la parte non coperta da entrate comunque ritraibili dalle funzioni o dai servizi affidati o conferiti vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in modo paritetico sulla base del numero degli abitanti. La quota annua per abitante viene deliberata dalla Giunta all'unanimità, o con le modalità indicate nell'ultimo periodo del comma 7 del presente articolo.

6. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali in precedenza affidati alla Comunità Montana Lunigiana e esercitati dall'Unione, sono ripartite tra i Comuni affidatari, sulla base dei criteri indicati nelle precedenti convenzioni, fino a diversa determinazione della Giunta dell'Unione da adottare in conformità con il successivo comma 7 del presente articolo; nell'individuazione delle spese si tiene conto di quelle dirette e della parte di quelle generali di funzionamento relative all'utilizzazione di beni, servizi e attrezzature comuni da parte della struttura incaricata di gestire la funzione o il servizio. Nel caso che soltanto parte dei Comuni abbiano conferito la funzione o il servizio le relative spese ed entrate coinvolgono esclusivamente i Comuni conferenti.

7. Per le funzioni non precedentemente svolte dalla

Comunità Montana Lunigiana i criteri di riparto delle spese sono: popolazione e territorio.

La Giunta dell'Unione può individuare ulteriori criteri per le singole funzioni, deliberati all'unanimità. In caso di mancato accordo unanime dopo due deliberazioni, anche nella medesima seduta, la Giunta dell'Unione decide a maggioranza, che deve rappresentare anche la maggioranza dei cittadini interessati.

Art. 10

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Lunigiana, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni già assegnate alla Comunità Montana dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo sono composti esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare, eletti a scrutinio segreto con voto disgiunto dai rispettivi Consigli comunali. Nel caso di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, i rappresentanti elettivi sono quattro, due di maggioranza e due di minoranza, eletti distintamente a scrutinio segreto con voto limitato a uno. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del Consiglio dell'Unione. In detto organo è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sen-

si dell'articolo 36 della legge regionale n. 68/2011 e successive modificazioni; se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.

2. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Decorso il termine di 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo del rispettivo Consiglio Comunale se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco e i consiglieri individuati ai sensi dell'art.29 della L.R. n. 68/2011 e s.m.i.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5, in questo caso trasmettendo il verbale delle operazioni elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5, eleggendo i rappresentanti indicati al comma 1. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Commissario governativo nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune nel Consiglio dell'Unione. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.

9. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta

a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al comma 5 del presente articolo.

9 bis. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.

Art. 12 bis

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel consiglio dell'unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel consiglio dell'unione sono, oltre al sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al comune nel consiglio dell'unione sono, oltre al sindaco, in numero di quattro, e il sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida,

i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 13

Seduta di insediamento del Consiglio

Abrogato

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 assegna ai consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

1 bis. Elegge il Presidente del Consiglio con le modalità di cui all'art. 21 ter dello Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 15

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento del consiglio dell'unione stabiliscano diversamente. La seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono, salvo diversa previsione del regolamento del consiglio dell'unione.. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente articolo 12, comma 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono,. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione.

Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto. Il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. L'approvazione dei provvedimenti consiliari aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione solo da una parte di Comuni, è subordinata anche al voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione dei comuni interessati. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto, da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

6 bis. Le norme che precedono, trovano applicazione in assenza di diversa previsione contenuta nel regolamento del consiglio dell'unione.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario generale dell'Unione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e di cura della verbalizzazione.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario generale e dal Presidente del Consiglio o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 16

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio:

a) per determinazione del medesimo o su richiesta del Presidente dell'Unione.

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;

c) su richiesta deliberata dalla Giunta;

d) su richiesta deliberata da un Consiglio comunale.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente del Consiglio, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure è recapitata mediante notifica a mezzo del messo comunale o per posta elettronica certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio purché consentano la verifica della ricezione delle convocazioni, anche attraverso strumenti informatici o telefonici.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno due giorni liberi prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositati almeno tre giorni prima.

7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni liberi prima della adunanza.

8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

8 bis Le norme che precedono, trovano applicazione in assenza di diversa previsione contenuta nel regolamento del consiglio dell'unione.

Art. 17

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali e sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo statuto e dalle disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

a) di presentare proposte di propria iniziativa;

b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli enti e aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli apicali degli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere diritti di terzi.

Art. 18

Durata in carica dei Consiglieri e cause di incompatibilità

1. I rappresentanti del comune entrano in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, i rappresentanti individuati ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 entrano in carica allo spirare del termine previsto nel comma citato.

2. I rappresentanti del comune esercitano le funzioni a partire dalla prima seduta del consiglio successiva all'entrata in carica, dopo la convalida che deve essere deliberata nella medesima seduta.

3. I rappresentanti del comune cessano dalla carica con la perdita dello status di Consigliere Comunale.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento, che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione salva diversa previsione di legge.

6. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 12.

7. Ai Consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Art. 19

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente del Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Presidente del Consiglio e al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio;

il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio l'assenza prima della seduta del Consiglio, altrimenti è considerato assente ingiustificato.

4. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente del Consiglio e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del presente statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del presente statuto.

8. I provvedimenti comunali di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dal Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio per gli atti conseguenti.

9. Lo stesso procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 20

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

5. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dall'organo esecutivo con il relativo elenco e vengono tempestivamente comunicate le decisioni di annullamento.

Art. 21

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

Art. 21 bis

Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio ha un suo Presidente.

2. Il Presidente del Consiglio, convoca, presiede e rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori e l'attività con imparzialità, nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento.

3. In particolare il Presidente del Consiglio:

- Stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze, sentito il Presidente dell'Unione e la Conferenza dei Capigruppo;

- Adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;

- Sottoscrive, unitamente al Segretario generale i verbali del Consiglio;

- Tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei membri, nonché la funzione delle minoranze;

- Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al Consiglio;

- Cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;

- Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;

- Cura le relazioni del Consiglio con analoghi organi delle Unioni, dei Comuni e delle Province.

- Cura i rapporti con l'organo esecutivo, con il Segretario generale e la dirigenza al fine di acquisire costanti informazioni sulla attività politico-amministrativa, al fine di fornire ai consiglieri e ai gruppi consiliari tutti gli elementi utili per esercitare le funzioni di verifica e controllo;

- Garantisce il rispetto del Regolamento del Consiglio;

- Esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme vigenti.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire nei successivi venti giorni il Consiglio dell'Unione, quando lo richieda:

a) Il Presidente dell'Unione.

b) La Giunta;

c) Un quinto dei Consiglieri in carica;

inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Presidente dell'Ente.

6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Presidente dell'Unione.

7. Il Presidente del Consiglio non può ricoprire la carica di Capo Gruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con un unico componente.

Art. 21 ter

Elezione del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto tra i Consiglieri nel corso della prima seduta successiva a quella in cui è garantita la rappresentanza elettiva di tutti i Comuni.

2. In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio. In seconda votazione, da tenersi nella

medesima seduta, viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica su proposta motivata e sottoscritta da un quinto dei consiglieri assegnati ed approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica unitamente al Presidente dell'Unione e deve essere rieletto entro 30 giorni; nelle more le funzioni sono svolte dal Presidente dell'Unione.

CAPO III LA GIUNTA

Art. 22

Natura composizione incompatibilità

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta che è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.

2. Il sindaco del comune associato è componente di diritto della giunta dell'Unione. In detto organo è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 68/2011 e successive modificazioni; se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.

3. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

Art. 23

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La convocazione avviene tramite invio dell'ordine del giorno per posta elettronica o fax o altro mezzo idoneo a verificare la ricezione almeno due giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione o presso le sedi comunali. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta.

3. La Giunta opera con proprie deliberazioni collegiali. Delibera validamente con la maggioranza dei componenti.

3 bis. L'approvazione dei provvedimenti aventi per oggetto le funzioni affidate all'Unione solo da una parte di Comuni, è subordinata anche al voto favorevole dei Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni interessati.

3 ter. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo la pubblicazione. La Giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

4. Alle sedute della Giunta partecipano, se richiesti, i responsabili e i funzionari dell'Unione e dei Comuni partecipanti, oltre ad altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

5. Il Segretario generale dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, redige il verbale della adunanza, e provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte che non siano di competenza dei singoli responsabili.

6. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento approvato con i quorum di cui al comma 3 bis. Il regolamento disciplina, in particolare, il funzionamento dell'organo nei casi di cui all'articolo 24.

7. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del TUEL.

Art. 24

Composizione e funzionamento: casi particolari

1. Nel caso che all'Unione siano affidate funzioni e servizi comunali da parte di altri Comuni non costituenti l'Unione, la Giunta delibera previo parere espresso dei Sindaci degli altri Comuni convenzionati per la specifica funzione associata.

Art. 25

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso

nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte del Consiglio stesso.

2. La Giunta, quale organo di governo dell'Unione, ha le seguenti competenze:

a) Propone al Consiglio il bilancio e il rendiconto;
b) Definisce ed approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, e definisce la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;

c) Adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua, desumendoli dagli atti programmatici, gli obiettivi strategici ed operativi per la rilevazione e misurazione della performance dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento;

d) Adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;

e) Autorizza il Presidente a resistere e a promuovere le liti e le azioni giudiziarie nell'interesse dell'Unione e dei suoi atti;

f) Determina le aliquote dei tributi che spettano all'Unione;

g) Formula atti di indirizzo al Presidente, al Segretario generale e ai funzionari responsabili, con particolare riguardo per gli adempimenti connessi all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione;

h) Esprime pareri al Presidente su atti di nomina e di incarico di competenza dello stesso e lo coadiuva nella valutazione delle prestazioni;

i) Ha funzioni di indirizzo, vigilanza e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle funzioni conferite dai Comuni o con essi associate, in particolare cura i rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni;

j) Ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi;

k) Interpreta gli atti e gli accordi riguardanti le gestioni associate dei servizi e risolve bonariamente le controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione;

l) Provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione a titolo di spese di funzionamento delle funzioni e dei servizi conferiti;

m) Determina annualmente le quote associative di finanziamento ordinario dei Comuni da trasferire all'Unione per le spese di funzionamento;

n) Delibera i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, indicando le risorse necessarie destinate alla gestione;

o) Predisporre e propone i regolamenti di competenza del Consiglio, salva restando la capacità di iniziativa dei Consiglieri;

p) Adotta gli atti e i provvedimenti attuativi delle deliberazioni, risoluzioni, programmi e indirizzi generali approvati dal Consiglio.

3. Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti di governo dell'Unione che lo statuto non assegna al Consiglio al Presidente e che non sono di competenza del Segretario generale o dei responsabili.

4. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della giunta dell'Unione.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26

Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta, a rotazione tra i Sindaci dei Comuni associati che non hanno già espresso il Presidente.

2. Qualora dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, il Presidente non viene eletto, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato.

2 bis. Il presidente dell'Unione in carica al momento della nomina del commissario non può essere rieletto alla carica di presidente fino alla conclusione del mandato amministrativo di sindaco del comune.

Art. 27

Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica trenta mesi.

2. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco presidente dell'unione assume la carica di presidente dell'unione dalla data di proclamazione a sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.

3. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell'art. 141 del TUEL che sostituisce il Sindaco, non può comunque ricoprire la carica di presidente dell'unione; ove il Sindaco sostituito dal Commissario fosse Presidente dell'Unione, la Giunta procede entro 10 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

4. Le dimissioni volontarie da presidente sono indirizzate alla Giunta, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 28

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, con facoltà di delega al Segretario generale, ai Responsabili e al Comandante della Struttura Unica di Polizia Locale. Nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il Presidente può delegare il Comandante della struttura unica di polizia municipale dell'Unione con facoltà di sub-delega. Convoca e presiede la Giunta, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

3. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta, di cui al precedente articolo 22, e affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Gli assessori e i Consiglieri incaricati operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate.

4. Il Presidente, inoltre, svolge funzioni di alta amministrazione, di garanzia delle prerogative degli amministratori e assicura la funzionalità complessiva dell'ente; per tali fini:

a) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

b) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione dell'organo di revisione contabile, e effettua la valutazione delle prestazioni con l'ausilio dell'organo esecutivo e dell'organismo indipendente di valutazione.

c) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora il Consiglio non abbia deliberato la nomina e le

designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;

d) se espressamente delegato dal Sindaco, per le funzioni comunali affidate all'Unione, provvede ad esercitare le funzioni che le leggi attribuiscono a tale organo comunale in materia di sicurezza e ordine pubblico, protezione civile, salute ed igiene locale, previa intesa, nel caso di servizi statali affidati al Comune, con il Ministero competente;

e) cura i rapporti con i gruppi consiliari, informandoli sulle attività dell'Unione e sulle questioni di pertinenza del Consiglio;

f) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

g) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo;

h) nomina e revoca, previo parere dell'organo esecutivo, i responsabili apicali dei settori dell'Ente;

i) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

j) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione dell'organo esecutivo e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'ente;

k) firma i verbali originali delle deliberazioni della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dall'organo esecutivo;

l) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

m) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario generale e ai Funzionari Responsabili;

n) svolge ogni altra funzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

Art. 29

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente dell'Unione tra i componenti dell'organo esecutivo, di cui al precedente articolo 22.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento.

3. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono temporaneamente svolte dagli altri componenti dell'organo esecutivo in ordine di anzianità anagrafica.

*Art. 30**Sfiducia e cessazione*

1. Il Presidente, salvo quanto previsto dal comma 5, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla segreteria dell'ente e la sua approvazione determina l'immediata decadenza del Presidente.

4. Abrogato

5. La cessazione dalla carica del Presidente in conseguenza dell'approvazione della mozione di sfiducia, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, comporta l'esercizio della funzione di Presidente da parte del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica non considerando il Presidente che era in carica.

6. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta dell'organo esecutivo o del Presidente, non comporta la decadenza del Presidente.

*Art. 31**Conferenza dei sindaci dell'unione*

1. La conferenza dei sindaci è sostituita dalla Giunta dell'Unione.

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

*Art. 32**Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione.

*Art. 33**Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i comuni membri:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario generale, ai responsabili e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del vicesegretario generale;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

j) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 34

Segretario generale

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente la figura del Segretario generale quale vertice dell'organizzazione dell'ente. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto delle norme di legge applicabili, definisce i requisiti di accesso al posto in rapporto alle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e alle funzioni di direzione generale della struttura organizzativa.

2. Qualora il posto risulti vacante, il Segretario generale è nominato dal Presidente, previo parere obbligatorio dell'organo esecutivo, tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del relativo Sindaco. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

3. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

4. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività. Può essere inoltre incaricato della direzione di una o più aree in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Unione.

5. Il Segretario generale inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

6. La durata in carica del Segretario, nominato ai sensi del comma 2, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per grave violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione dell'organo esecutivo.

7. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario generale con altre Unioni.

Art. 35

Funzioni di responsabilità

1. I Dirigenti Responsabili dei Servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono al Segretario generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Ai Responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. I Responsabili dell'Unione rendono detti pareri sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e dell'organo esecutivo dell'Unione e su quelli di competenza dei Consigli e delle Giunte comunali riguardanti le funzioni associate e i servizi convenzionati. Gli atti gestionali, gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata relativi alle funzioni associate sono compiuti anche nell'interesse dei Comuni ed hanno effetto diretto sui rispettivi documenti contabili e patrimoniali in rapporto alla assegnazione di risorse e beni strumentali effettuata con il piano esecutivo, o altro analogo provvedimento, del Comune.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incarico di funzioni dirigenziali e di responsabilità il cui incarico sia scaduto continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore, salvo il termine del mandato presidenziale, nel qual caso si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 36

Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale, dai Responsabili dei servizi è la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spe-

se o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del bilancio.

2. Copia di ciascun provvedimento è pubblicata, a cura del Segretario generale o di un suo delegato, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata al Presidente dell'Unione, anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal regolamento di organizzazione.

3. I provvedimenti datoriali assunti dai responsabili per la gestione dei rapporti di lavoro hanno forma scritta, sono registrati al protocollo dell'ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

Art. 37

Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una propria dotazione organica, una struttura organizzativa e un funzionigramma definiti dal regolamento di cui all'articolo 25, comma 2 lettera b). I posti della dotazione organica sono coperti dal personale con rapporto di pubblico impiego, di cui al comma 3; a questo si aggiunge il complessivo contingente di cui al comma 6.

2. I posti di responsabile, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento individua, oltre ai requisiti richiesti per l'accesso ai posti, i limiti per il ricorso a personale esterno nei casi di assenza di eguali professionalità tra il personale dell'Unione e dei Comuni.

3. Il personale dell'Unione, oltre che dai dipendenti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3 e al comma 6 del presente articolo, è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato dai Comuni costituenti l'Unione e di collaboratori esterni.

5. L'organo esecutivo al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può accertare la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti.

6. L'Unione si avvale, per l'esecuzione dei servizi

e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alle aree verdi, come previsto dalla relativa legislazione regionale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria.

7. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su incarico del Sindaco del Comune interessato e previo nulla osta del Presidente, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

Art. 38

Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva che determinano i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 39

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi e sanzioni sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) Proventi per canoni e sovracani idroelettrici

l) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni prevedono annualmente nei propri bilanci le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Unione, secondo la quantificazione effettuata dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 41

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 42

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 43

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 44

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione nomina il revisore dei conti, con le modalità previste dall'art.16 del D.L. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 e successive modificazioni., che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico verrà svolto dal Revisore dei Conti della soppressa Comunità Montana Lunigiana e fino alla nomina del nuovo Revisore dell'Unione che dovrà avvenire entro il 31.12.2012.

Art. 45

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e am-

ministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana Lunigiana fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 46
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Lunigiana, alla quale l'Unione è subentrata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione dopo la sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie.

CAPO VII
DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 47
Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o lo scioglimento.

Art. 48
Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 5 anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
- b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
- c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua

adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti, e al Presidente della Giunta Regionale.

48 bis
Recesso dalla funzione

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'esercizio di una o più funzioni elencate all'art. 6, non prima di un anno dalla data di conferimento della funzione all'Unione.

2. La manifestazione di volontà di recedere dalla funzione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio comunale del Comune che intende recedere da una o più funzioni assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
- b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
- c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere dalla funzione, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso dalla funzione, trascorsi non meno di 30 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti, e al Presidente della Giunta Regionale.

4. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 5. Il responsabile del servizio interessato al recesso, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso dalla funzione predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente dalla funzione.

5. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso dalla funzione.

6. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma

2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

7. In caso di recesso dalla funzione:

a) obbligazioni: il Comune receduto dalla funzione rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui al comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 5. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto dalla funzione ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Lunigiana. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso ritornano nella disponibilità del Comune. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato, comandato o trasferito presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza.

d) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso dalla funzione del Comune.

8. In deroga alle norme di cui al presente articolo, il Comune e l'Unione possono disciplinare il recesso dalla funzione con convenzione che deve essere approvata dai rispettivi consigli.

Art. 49

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso del Comune

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine

dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 comma 4 della legge regionale n. 68/2011.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

e) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

f) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Lunigiana. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile

per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

g) personale: il personale distaccato, comandato o trasferito presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza.

h) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

i) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 68 del 27.12.2011 e successive modificazioni.

j) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 50 Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali reputate indispensabili per la *governance* territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o dell'organo esecutivo dell'Unione adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si

pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione ne dà comunicazione alla Giunta Regionale che delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 della legge regionale n.68/2011 e successive modificazioni. Lo scioglimento ha effetto a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione. La Giunta Regionale delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 della legge regionale n.68/2011 e successive modificazioni. Lo scioglimento ha effetto a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 51 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto dalla data stabilita dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 comma 5 della legge regionale n.68 del 2011 e successive modificazioni

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente per le funzioni assegnate all'Unione.

Di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese

impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento della scioglimento;

b) assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione;

d) i beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Lunigiana sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione.

6. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. Lo scioglimento non può avere luogo anche nel caso che non siano raggiunti gli accordi previsti per il trasferimento del personale ai Comuni. Ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio; in via residuale il personale che non risulta attribuito in via prevalente ad una specifica funzione è riassorbito proporzionalmente, in base alla popolazione, tra tutti i Comuni già partecipanti all'Unione.

CAPO VIII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Giunta che delibera all'unanimità.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, l'organo esecutivo dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se l'organo esecutivo dell'Unione modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo le ha approvate. Il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul B.U.R.T. e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. L'unione e i comuni associati trasmettono alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro esecutività le modifiche statutarie.

6. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6 la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 bis Presidente, Giunta e Consiglio in carica

1. Dalla data di entrata in vigore della prima modifica statutaria in adeguamento alla l.r. n. 68/2011 e s.m.i., cessano dalla carica il Presidente e i componenti della Giunta. Resta in carica il Consiglio dell'Unione, integrato come indicato al comma 4 del presente articolo.

2. Dalla data indicata al comma 1, e fino all'elezione del nuovo presidente che deve essere eletto entro trenta giorni, le funzioni di presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di Comano.

3. Dalla data indicata al comma 1, la Giunta è composta da tutti i Sindaci dei Comuni che costituiscono l'Unione.

4. Nelle more della esecutività della prima modifica statutaria in adeguamento alla l.r. n. 68/2011 e s.m.i., il Consiglio Comunale di Aulla rielege tutti i propri quattro rappresentanti con le modalità di cui all'articolo 12 dello statuto. Alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie cessano dalla carica i due consiglieri rappresentanti del Comune di Aulla ed assumono la carica i quattro consiglieri di cui al periodo che precede.

Se il Comune di Aulla non provvede entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie trova applicazione l'art. 12 comma 5 dello Statuto.

Art. 53 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Lunigiana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. Il personale dipendente di ruolo della Comunità Montana con contratto di pubblico impiego entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla

scadenza del contratto. Il personale di ruolo o a tempo determinato incaricato di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa continua ad esercitare tali funzioni in seno all'Unione per un termine massimo di 90 giorni dalla costituzione dell'Unione. Entro tale termine l'organo competente procede alla nomina dei nuovi responsabili.

3. Gli operai forestali e gli impiegati tecnico-amministrativi dipendenti dalla Comunità Montana con contratto privatistico sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica ed economica assegnata in base al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L'Unione continua ad utilizzarli prevalentemente per l'effettuazione di lavori e servizi di forestazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 12 della LR n. 39/2000 e successive modificazioni, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

4. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana Lunigiana.

5. Dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

Art. 54 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Lunigiana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

2. Il Segretario generale assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e procede alla predisposizione della proposta dei nuovi atti entro sedici mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 55 Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 56 Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'U-

nione e delle successive modifiche statutarie cessano di avere efficacia le norme degli statuti comunali incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 56 bis

Conclusioni dei procedimenti comunali avviati

I procedimenti amministrativi comunali, non conclusi con l'emanazione del provvedimento finale alla data di subentro dell'Unione vengono portati a conclusione dal Comune, compresi gli eventuali contenziosi.

Art. 57

Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione

del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

Art. 58

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applica la legge regionale 27.12.2011 n. 68 e successive modificazioni.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune associato che per ultimo lo ha approvato. Detta disposizione si applica anche per le modifiche statutarie, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 4 della l.r. n. 68/2011 e s.m.i., per le modifiche ricognitive.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631